

Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali  
Direzione generale per l'Attività Ispettiva  
Divisione I -  
Consulenza, contenzioso,  
formazione del personale ispettivo e affari generali

Circolare n. 9/2006

Partenza-Roma, 23/03/2006  
Prot. 25 / 1 / 0002698

Alle Direzioni Reg.li e Prov.li del Lavoro  
All 'INPS  
Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate e  
Economia Sommersa  
All'INAIL  
Direzione Centrale Rischi  
All'ENPALS  
Direzione Generale - Servizio Contributi e  
Vigilanza  
All'INPGI  
Direzione per la Riscossione dei Contributi e  
Vigilanza  
All'IPSEMA  
Direzione per la Riscossione dei Contributi e  
Vigilanza  
All'ENASARCO  
Unità Organizzativa Vigilanza e Coordinamento  
Sedi  
Al Comando Carabinieri Ispettorato Lavoro  
Al Comando Generale della Guardia di Finanza  
LORO SEDI  
Alla Direzione Generale per la Tutela delle  
Condizioni di Lavoro  
SEDE  
Alla Provincia Autonoma di BOLZANO  
Alla Provincia Autonoma di TRENTO  
Alla Regione Siciliana  
Assessorato Lavoro e Previdenza Sociale  
Ispettorato Reg.le del Lavoro - PALERMO  
Ispettorato Reg.le del Lavoro - CATANIA

Oggetto: Diffida obbligatoria di cui all'art. 13, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Chiarimenti e indicazioni operative.

Nella prima fase di applicazione della disciplina di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 sono emersi alcuni profili di incertezza operativa, sui quali si ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti rispetto a quelli già forniti con precedente circolare n. 24/2004.

Quanto al carattere obbligatorio del provvedimento di diffida si ribadisce che la stessa, stante il tenore letterale della disposizione normativa, riveste carattere obbligatorio, nel senso che costituisce una condizione di procedibilità dell'azione sanzionatoria degli illeciti amministrativi in materia di lavoro e di legislazione sociale.

Pertanto, l'adozione di un provvedimento di contestazione/notificazione di una violazione ritenuta sanabile non preceduta dalla diffida ex art. 13 cit. è inficiata da un vizio di carattere procedimentale, che si ripercuote sulla legittimità del provvedimento stesso.

Relativamente alla sanabilità delle violazioni, si ribadisce che tale requisito sussiste in tutti i casi di inosservanze consistenti in comportamenti materialmente

realizzabili, indipendentemente quindi dalla istantaneità o meno della condotta oggetto della fattispecie sanzionatoria, purché non si tratti di violazione di norme poste a diretta tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore.

Peraltro, tutte le violazioni i cui adempimenti possono essere considerati astrattamente sanabili non consentono, tuttavia, l'applicazione dell'istituto in esame qualora la regolarizzazione da parte del datore di lavoro non sia materialmente possibile. Ciò accade, ad esempio, per la fattispecie di omessa consegna, all'atto dell'assunzione, della dichiarazione contenente gli estremi dell'iscrizione nel libro matricola, nel caso in cui il lavoratore interessato, al momento della diffida, non sia più in forza all'azienda, ovvero nell'ipotesi in cui l'impresa, possibile destinataria della diffida, sia già cessata al momento dell'adozione del provvedimento.

Il potere di diffida si applica, non essendovi alcuna limitazione al riguardo, a tutte le materie di competenza degli ispettori del lavoro e, pertanto, anche in materie - quale, in particolare, quella della sicurezza del lavoro-, ove residuano competenze accertative dello Stato. D'altra parte nell'art. 13 del decreto legislativo n.

124/2004 si fa espresso riferimento alle norme in materia di "legislazione sociale" ed è da ritenersi che in tale ambito rientri anche la disciplina prevenzionistica. Anche in tal caso, è bene ribadirlo, la regolarizzazione dell'inosservanza sarà ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui la condotta omessa sia ancora materialmente realizzabile e sempre che si tratti di violazione di adempimenti formali di natura documentale o burocratica.

Al fine di uniformare l'attività del personale ispettivo, si allega un elenco, ancorché non esaustivo, delle principali violazioni amministrative suscettibili di diffida.

Roberto Maroni

## ***Diffida obbligatoria: elenco degli illeciti sanabili***

### **LIBRO DI MATRICOLA – GESTIONE INAIL**

*Art. 20 c. 1 DPR 1124/1965* Per essere sprovvisto del libro di matricola.

**Diffida pari a euro 25**

*Art. 20 c. 1 DPR 1124/1965* Per non aver provveduto ad iscrivere sul libro di matricola i dati di cui all'art. 20 c. 1, punto 1.

**Diffida pari a euro 25**

### **LIBRO DI MATRICOLA – GESTIONE INPS**

*Art. 134 RD 3184/1923* Per essere sprovvisto del libro di matricola.

**Diffida pari a euro 5**

*Art. 39, co. 1 DPR 797/1955* Per non aver provveduto ad iscrivere sul libro di matricola: il numero delle persone a carico del lavoratore per cui vengono corrisposti assegni familiari; gli estremi dell'autorizzazione INPS alla corresponsione degli assegni familiari (assegno per il nucleo familiare).

**Diffida pari a euro 51**

### **LIBRO DI PAGA – GESTIONE INAIL**

*Art. 20 c. 1 DPR 1124/1965* Per essere sprovvisto del libro di paga.

**Diffida pari a euro 25**

*Art. 20 c. 1 DPR 1124/1965* Per non aver provveduto ad iscrivere sul libro di paga i dati di cui all'art. 20 c. 1 punto 2).

**Diffida pari a euro 25**

*Art. 25 c. 1 DPR 1124/1965* Per non aver provveduto, ogni giorno, ad effettuare sul libro di paga-sezione presenze le scritturazioni relative alle ore lavorate da ciascun dipendente il giorno precedente.

**Diffida pari a euro 25**

### **LIBRO DI PAGA – GESTIONE INPS**

*Art. 134 RD 3184/1923* Per essere sprovvisto del libro di paga.

**Diffida pari a euro 5**

*Art. 41 DPR 797/1955* Per non aver provveduto a registrare sul libro di paga gli assegni familiari (assegno per il nucleo familiare) corrisposti a **ciascun lavoratore**.

**Diffida pari a euro 51**

### **REGISTRO D'IMPRESA**

*Art. 2, co. 1 D. Lgs. 375/1993* Per essere sprovvisto del registro d'impresa.

**Diffida pari a euro 103**

*Art. 2, co. 1 D. Lgs. 375/1993* Per non aver provveduto ad iscrivere sul registro di impresa le prescritte annotazioni.

**Diffida pari a euro 103**

*Art. 9 quater, co. 18 D.L. 510/1996 conv. da L. 608/1996* Per aver compilato in modo infedele il registro d'impresa.

**Diffida pari a euro 258**

## **REGISTRO DEGLI INFORTUNI**

*Art. 4 c. 5 lett. o) D. Lgs. 626/1994 sost. dall'art. 3 D. Lgs. 242/96* Per non essere fornito del registro degli infortuni.

**Diffida pari a euro 516**

*Art. 4 c. 5 lett. o) D. Lgs. 626/1994 sost. dall'art. 3 D. Lgs. 242/96* Per non aver provveduto ad annotare cronologicamente sul registro gli infortuni sul lavoro che comportino assenza dal lavoro di almeno 1 giorno.

**Diffida pari a euro 516**

## **CARTELLA SANITARIA**

*Art. 4 c. 8 D. Lgs. 626/1994* Per aver omesso di custodire presso l'azienda ovvero l'unità produttiva la cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o per aver omesso di consegnare copia della stessa al lavoratore alla risoluzione del rapporto di lavoro o qualora richiesta dallo stesso.

**Diffida pari a euro 516**

## **NOMINATIVO RSPP**

*Art. 8 c. 11 D. Lgs. 626/1994* Per aver omesso di comunicare alla Direzione provinciale del lavoro e alle Unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

**Diffida pari a euro 516**

## **RIUNIONE PERIODICA**

*Art. 11 D. Lgs. 626/1994* Per non aver tenuto la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi.

**Diffida pari a euro 516**

## **NOTIFICA PRELIMINARE**

*Art. 11 D. Lgs. 494/1996* Per aver omesso di trasmettere prima dell'inizio dei lavori all'Unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare nonché gli eventuali aggiornamenti.

**Diffida pari a euro 516**

## **PSC E POS A DISPOSIZIONE DEL RLS**

*Art. 12 c. 4 D. Lgs. 494/1996* Per non aver messo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC e del POS almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.

**Diffida pari a euro 516**

## **TRASMISSIONE DEL PSC ALLE IMPRESE ESECUTRICI**

*Art. 13 c. 2 D. Lgs. 494/1996* Per non aver trasmesso il PSC alle imprese esecutrici prima dell'inizio dei lavori.

**Diffida pari a euro 516**

## **TRASMISSIONE DEL POS AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE**

*Art. 13 c. 3 D. Lgs. 494/1996* Per non aver trasmesso il POS al coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori.

**Diffida pari a euro 516**

## **COLLOCAMENTO ORDINARIO**

*Art. 9 bis c. 2 D.L. 510/1996 conv. da L. 608/96* Per aver omesso di inviare al Centro per l'Impiego competente, entro 5 giorni dall'assunzione, una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.

**Diffida pari a euro 100**

## **COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO**

*Art. 9 c. 6 L. 68/99* Per non avere, i datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle disposizioni della presente legge, inviato agli uffici competenti entro il 31 gennaio di ciascun anno, un prospetto contenente: il numero complessivo dei dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'art. 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'art. 1.

**Diffida pari a euro 129, maggiorata di euro 6,25 per ogni giorno di ritardo**

*Art. 15 c. 4 L. 68/99* Per non aver provveduto a coprire la quota dell'obbligo di cui all'art. 3, trascorsi 60 gg dalla data in cui è insorto l'obbligo di assunzione.

**Diffida pari a euro 12,75 per ogni giorno per ciascun lavoratore non occupato**

## **COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI CENTRALINISTI NON VEDENTI**

*Art. 10 c. 2 L. 113/1985* Per l'omessa assunzione per ogni centralino telefonico con almeno 5 linee urbane di un privo della vista iscritto all'albo professionale di cui all'art. 1 della presente legge.

**Diffida pari a euro 21,13 per ogni giorno e per ciascun posto non coperto**

*Art. 5 L. 113/1985* Per non aver provveduto ad effettuare le comunicazioni previste dall'art. 5 della legge 29 marzo 1985, n. 113, entro i termini indicati nello stesso articolo (60 giorni).

*Art. 10 c. 1 L. 113/1985*

**Diffida pari a euro 105,70**

## **COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE NON VEDENTI**

*Art. 5 L. 29/1994* Per l'omessa assunzione da parte dei soggetti pubblici e privati soggetti all'obbligo di un terapeuta della riabilitazione non vedente.

**Diffida pari a euro 21,13 per ogni giorno e per ciascun posto non coperto**

*Art. 5 L. 29/1994* Per non aver provveduto ad effettuare le comunicazioni previste dall'art. 4 della legge n. 29/1994.

**Diffida pari a euro 105,70**

## **DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE**

*Art. 4 bis co. 2 D.Lgs. 181/00 come sostituito dall'art. 6, co. 1 D. Lgs. 297/02* Per non aver consegnato al lavoratore, all'atto dell'assunzione, prima dell'immissione al lavoro, una dichiarazione sottoscritta dallo stesso, contenente i dati della registrazione sul libro matricola in uso (nel caso in cui non si applica il contratto collettivo, tale dichiarazione per essere regolare deve recare l'espressa indicazione della durata delle ferie, della periodicità della retribuzione, dei termini di preavviso e dell'orario di lavoro); nonché la dichiarazione concernente le condizioni di lavoro applicate al rapporto, prevista dal D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, in attuazione della direttiva comunitaria 91/533/Cee

**Diffida pari a euro 250**

## **OBBLIGO DI INFORMAZIONE**

*Art. 2 co. 1 D. Lgs. 152/97* Per non aver provveduto, in caso di lavoratore inviato all'estero per periodo superiore a 30 giorni, a fornire regolare (senza omissioni o inesattezze) dichiarazione scritta contenente le indicazioni di cui all'art. 1, co. 1 del D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, oltre a: durata del lavoro all'estero, valuta di corresponsione della retribuzione, vantaggi in denaro o in natura connessi al lavoro estero, condizioni di rimpatrio.

**Diffida pari a euro 51**

*Art. 3 D. Lgs. 152/97* Per non aver regolarmente (senza omissioni o inesattezze) comunicato per iscritto al lavoratore, entro un mese dall'adozione, qualsiasi modifica degli elementi di cui agli artt. 1 e 2 del D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152.

**Diffida pari a euro 51**

## COMUNICAZIONE INAIL

*Art. 14 D. Lgs. 38/00* Per non aver comunicato alla sede INAIL competente, contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso, il codice fiscale dei lavoratori.

**Diffida pari a euro 12,75**

## LAVORO STRAORDINARIO

*Art. 5, co. 5 D. Lgs. 66/03* Per aver omesso di: (a) evidenziare separatamente, negli strumenti di rilevazione delle prestazioni lavorative, le ore di lavoro straordinario; (b) retribuire le ore di lavoro straordinario con le maggiorazioni stabilite dalla contrattazione collettiva.

**Diffida pari a euro 25**

**Diffida pari a euro 154 se l'inosservanza si riferisce a più di 5 lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di 50 giorni.**

## LAVORO FESTIVO

*Art. 5, co. 1 L. 260/49 sost. dall'art. 1 L. 90/54 e art. 3 L. 90/54* Per non aver corrisposto, ai lavoratori retribuiti in relazione alle ore di lavoro effettive, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio, nelle ricorrenze festive previste dalla legge.

**Diffida pari a euro 154**

*Art. 5, co. 1 L. 260/49 sost. dall'art. 1 L. 90/54 e art. 2 L. 90/54* Per non aver corrisposto, ai lavoratori assenti per i motivi previsti dalla legge, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio, nelle ricorrenze festive.

**Diffida pari a euro 154**

*Art. 5, co. 2 e 3 L. 260/49 sost. dall'art. 1 L. 90/54* Per non aver corrisposto, ai lavoratori che hanno lavorato nei giorni festivi previsti dalla legge, la maggiorazione per il lavoro festivo.

**Diffida pari a euro 154**

## RICHIAMO ALLE ARMI

*Art. 1, co. 2 e art. 4 L. 370/1955* Per non aver computato il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per la ripresa del posto di lavoro agli effetti dell'anzianità di servizio per il lavoratore

**Diffida pari a euro 103**

**Diffida pari a euro 154 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori**

*Art. 4 L. 370/1955* Per non aver corrisposto al lavoratore richiamato alle armi la retribuzione o l'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità

**Diffida pari a euro 103**

**Diffida pari a euro 154 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori**

## INFORTUNIO SUL LAVORO

*Art. 53, co. 1 DPR 1124/1965* Per non avere denunciato all'Inail, entro 2 giorni da quando ne ha avuto notizia, l'infortunio che ha colpito il dipendente prestatore d'opera, pronosticato guaribile in più di tre giorni ovvero per non aver corredato la denuncia del certificato medico.

**Diffida pari a euro 258**

*Art. 53, co. 2 DPR 1124/1965* Per aver omesso di denunciare per telegrafo all'Inail, entro 24 ore dal sinistro, l'infortunio che ha colpito il lavoratore dipendente e che ha avuto esito mortale, ovvero ha determinato per il lavoratore stesso pericolo di morte.

**Diffida pari a euro 258**

*Art. 53, co. 4 DPR 1124/1965* Per non avere indicato nella denuncia di infortunio le generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.

**Diffida pari a euro 258**

*Art. 54 DPR 1124/1965* Per non aver dato notizia, entro 2 giorni, all'autorità locale di pubblica sicurezza, dell'infortunio sul lavoro che ha avuto per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni del prestatore d'opera dipendente.

**Diffida pari a euro 258**

#### **MALATTIA PROFESSIONALE**

*Art. 53, co. 5 DPR 1124/1965* Per aver omesso di trasmettere all'Inail la denuncia di malattia professionale corredata da certificato medico, entro i 5 giorni successivi a quello in cui il lavoratore ha fatto denuncia (al datore di lavoro) della manifestazione della malattia professionale.

**Diffida pari a euro 258**

*Art. 53, co. 6 DPR 1124/1965* Per aver omesso di indicare nella denuncia di infortunio o di malattia professionale le ore lavorative ed il salario percepito dal lavoratore assicurato nei 15 giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale.

**Diffida pari a euro 258**

#### **PROSPETTO DI PAGA**

*Art. 1 co. 1 e 2 L. 4/53* Per non aver consegnato, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai dipendenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni per il nucleo familiare e tutti gli altri elementi che compongono detta retribuzione nonché, distintamente, le singole trattenute.

**Diffida pari a euro 25**

*Art. 1 c. 2 L. 4/53* Per non aver firmato, siglato o timbrato il prospetto di paga.

**Diffida pari a euro 25**

*Art. 2 L. 4/53* Per la non corrispondenza delle annotazioni sul prospetto di paga con le registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo.

**Diffida pari a euro 25**

*Art. 3 L. 4/53* Per non aver consegnato il prospetto di paga al lavoratore nel momento stesso in cui gli è stata consegnata la retribuzione.

**Diffida pari a euro 25**

#### **CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO**

*Art. 1 L. 741/59* Per non aver osservato le norme giuridiche sui minimi inderogabili di trattamento economico e normativo previste dagli accordi economici e dai contratti collettivi, anche intercategoriale, stipulati anteriormente al 3 ottobre 1959 e resi obbligatori con efficacia *erga omnes*.

**Diffida pari a euro 25**

**Diffida pari a euro 154 se l'inosservanza si riferisce a più di 5 lavoratori**

*Art. 509 c.p.* Per non aver adempiuto (in qualità di datore di lavoro o di lavoratore) agli obblighi derivanti da un contratto collettivo (artt. 2067 c.c. e seguenti) o dalle norme emanate dagli organi corporativi.

**Diffida pari a euro 103**

#### **CESSAZIONE DEL RAPPORTO**

*Art. 21 c. 1 L. 264/49* Per non aver comunicato al Centro per l'Impiego competente, entro 5 gg dalla cessazione del rapporto, il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro.

**Diffida pari a euro 100**

#### **CONSEGNA DELLA DENUNCIA DELLE RETRIBUZIONI**

*Art. 4 D. L. 352/78, conv. in L. 467/78* Per non aver consegnato al lavoratore con cui sia cessato il rapporto di lavoro, nei termini di legge ovvero entro 12 giorni dalla richiesta, copia della denuncia nominativa delle retribuzioni corrisposte.

**Diffida pari a 2 euro**

## LAVORO A TEMPO DETERMINATO

*Art. 6 D. Lgs. 368/01* Per non aver corrisposto, al lavoratore a tempo determinato, le ferie, la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori regolamentati con rapporto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo lavorativo effettivamente prestato.

**Diffida pari a euro 25**

**Diffida pari a euro 154 se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori**

*Art. 6 D. Lgs. 368/01* Per non aver corrisposto al lavoratore alla scadenza del contratto il trattamento di fine lavoro proporzionato alla durata del contratto stesso e pari all'indennità di anzianità prevista dai contratti collettivi.

**Diffida pari a euro 25**

**Diffida pari a euro 154 se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori**

## LAVORO A DOMICILIO

*Art. 3 c. 1 L. 877/73* Per non essere iscritti nell'apposito registro dei committenti.

**Diffida pari a 645,50 euro**

*Art. 3 c. 3 L. 877/73* Per non essere iscritto nel registro di ciascuna provincia presso la quale distribuisce o esegue lavoro a domicilio.

**Diffida pari a 645,50 euro**

*Art. 3 c. 5 L. 877/73* Per non aver tenuto, pur avendo fatto eseguire lavoro al di fuori della propria azienda, l'apposito registro dei lavoratori a domicilio.

**Diffida pari a 258 euro**

*Art. 3 c. 5 L. 877/73* Per non aver effettuato sul registro dei lavoranti a domicilio le registrazioni prescritte (il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni nonché l'indicazione del tipo e della quantità del lavoro da eseguire e la misura della retribuzione).

**Diffida pari a 258 euro**

*Art. 3 c. 6 L. 877/73* Per non aver fatto preventivamente vidimare, presso il Servizio Ispezione del Lavoro della Direzione provinciale del Lavoro competente per territorio, prima della messa in uso, l'apposito registro dei lavoranti a domicilio.

**Diffida pari a 258 euro**

*Art. 8 c. 1 e 3 L. 877/73* Per non aver retribuito i lavoratori che hanno eseguito lavoro a domicilio sulla base delle tariffe di cottimo pieno risultanti dai contratti collettivi di categoria, ovvero qualora questi non dispongano in ordine alla tariffa di cottimo pieno, sulla base della tariffa di cottimo pieno determinata dalla commissione a livello regionale.

**Diffida pari a 516 euro**

*Art. 8 c. 3 e 4 L. 877/73* Per non aver corrisposto al lavoratore a domicilio la percentuale sull'ammontare della retribuzione ad esso dovuta a titolo di rimborso spese per l'uso di macchine, locali, energia ed accessori, nonché le maggiorazioni retributive, da valere a titolo di indennità, per il lavoro festivo, le ferie, la gratifica natalizia e l'indennità di anzianità.

**Diffida pari a 516 euro**

*Art. 9 c. 1 L. 877/73* Per non aver applicato ai lavoranti a domicilio le norme vigenti per i lavoratori subordinati in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari.

**Diffida pari a 516 euro**

*Art. 10 c. 1 L. 877/73* Per non aver munito il lavorante a domicilio del prescritto speciale libretto personale di controllo.

**Diffida pari a 516 euro**

*Art. 10 c. 1 L. 877/73* Per non aver prescritto, indicato o specificato nel libretto personale di controllo: la data e l'ora di consegna del lavoro assegnato, il lavoro da eseguire, la quantità e la qualità dei materiali consegnati, la misura della retribuzione, l'ammontare delle eventuali anticipazioni, la data e l'ora di riconsegna del lavoro eseguito, la quantità e la qualità di esso, i materiali eventualmente restituiti, la retribuzione corrisposta, i singoli elementi di cui si compone e le singole trattenute.

**Diffida pari a 516 euro**

*Art. 10 c. 2 L. 877/73* Per non aver firmato, all'atto della consegna del lavoro affidato e all'atto della riconsegna del lavoro eseguito, il libretto personale di controllo del lavorante a domicilio.

**Diffida pari a 258 euro**

## LAVORATORI NELLO SPETTACOLO

*Art. 9, c. 1 e 2, D.Lgt. C.P.S. 708/1947* Per non avere denunciato all'Enpals, le persone occupate, indicando la retribuzione giornaliera corrisposta, non oltre il termine di 5 giorni dalla conclusione dei contratti, l'inizio/il termine del rapporto di lavoro instaurato.

**Diffida pari a 10 euro per ciascun lavoratore**

*Art. 9, c. 1 e 2, D.Lgt. C.P.S. 708/1947* Per non avere denunciato all'Enpals, non oltre il termine di 5 giorni dal verificarsi dell'evento, le variazioni intervenute sui dati denunciati.

**Diffida pari a 10 euro per ciascun lavoratore**

*Art. 11, D.Lgt. C.P.S. 708/1947* Per avere omesso di effettuare le prescritte registrazioni sul libretto personale del lavoratore dello spettacolo (periodi di occupazione, retribuzione giornaliera e contributi versati).

**Diffida pari a 258 euro**

*Art. 11, D.Lgt. C.P.S. 708/1947* Per avere effettuato registrazioni inesatte o incomplete sul libretto personale del lavoratore dello spettacolo (periodi di occupazione, retribuzione giornaliera e contributi versati).

**Diffida pari a 258 euro**

## LAVORATORI MARITTIMI

*Art. 4, comma 1, D.Lgs. 108/2005* Per non aver (quale armatore della nave) istituito e tenuto a bordo di tutte le unità navali il registro dell'orario su cui sono riportate le ore giornaliere di lavoro o le ore giornaliere di riposo dei lavoratori marittimi.

**Diffida pari a 500 euro**

*Art. 4, comma 3, D.Lgs. 108/2005* Per non aver (quale armatore della nave) fatto vistare e vidimare all'Autorità marittima competente il registro dell'orario.

**Diffida pari a 500 euro**

*Art. 4, comma 5, D.Lgs. 108/2005* Per non aver (quale armatore della nave) consegnato copia sottoscritta del registro dell'orario ai lavoratori marittimi.

**Diffida pari a 500 euro**

## LAVORO DEI MINORI

*Art. 8 c. 6 L. 977/67 mod. dall'art. 9 D. Lgs. 345/99* Per non aver comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale, il giudizio sull'idoneità o sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del minore al lavoro.

**Diffida pari a euro 516**

## GENITORI LAVORATORI

*Artt. 22 e 29 D. Lgs. 151/01* Per aver omesso di corrispondere al genitore lavoratore in astensione obbligatoria l'indennità di maternità per tutto il periodo di astensione, ai sensi dell'art. 1 del D. L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

**Diffida pari a euro 516**

*Art. 34 D. Lgs. 151/01* Per aver omesso di corrispondere al genitore lavoratore in astensione facoltativa, fino al terzo anno di vita del bambino, l'indennità di maternità complessiva tra i genitori di sei mesi.

**Diffida pari a euro 516**

## PARITA' DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE

*Art. 9, co. 1 L. 125/91* Qualora le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile (in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta), non abbiano trasmesso il rapporto nei termini prescritti, la Direzione regionale del lavoro, mediante i servizi ispettivi delle Direzioni provinciali del lavoro competenti per territorio, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni.

**Diffida pari a euro 103**

## LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

*Art. 22, co. 7 D. Lgs. 286/98 come modif. da art. 18 L. 189/02* Per avere il datore di lavoro omesso di comunicare in forma scritta (entro 5 giorni dall'evento), allo sportello unico per l'immigrazione, qualunque variazione (modifica degli elementi contrattuali, trasformazione e cessazione) del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero.

**Diffida pari a 500 euro solo nei casi in cui il Prefetto deleghi all'accertamento il personale ispettivo del Ministero del Lavoro**

## SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE

*Art. 21, co. 1 D. Lgs. 276/2003 come modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 251/2004* Per avere stipulato un contratto di somministrazione di lavoro senza indicazione degli elementi prescritti dall'art. 21, comma 1, lett. f), g), h), i), j) e k).

**Diffida pari a euro 250**

*Art. 21, co. 3 D. Lgs. 276/2003* Per avere omesso di comunicare per iscritto al lavoratore tutte le informazioni relative al contratto di somministrazione, compresa la data di inizio e la durata prevedibile dell'attività lavorativa presso l'utilizzatore, all'atto della stipula del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'azienda utilizzatrice.

**Diffida pari a euro 250**

## OMESSE E FALSE REGISTRAZIONI, DENUNCE E COMUNICAZIONI

*Art. 12 c. 1 DPR 1124/65 – DM 19 settembre 2003* Per non aver denunciato all'Istituto assicuratore, contestualmente all'inizio dei lavori ovvero, nei casi previsti, entro 5 giorni dall'inizio, la natura, le lavorazioni e tutti gli elementi e le indicazioni per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.

**Diffida pari a euro 7,50 fino a 10 dipendenti;**

**Diffida pari a euro 30,75 più di 10 e non più di 100 dipendenti;**

**Diffida pari a euro 154,75 oltre i 100 dipendenti.**

*Art. 12 c. 3 DPR 1124/65 – DM 19 settembre 2003* Per non aver denunciato all'Istituto assicuratore, **entro il termine di 30 giorni** le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio, nonché le variazioni riguardanti l'individuazione del titolare e della sede dell'azienda.

**Diffida pari a euro 7,50 fino a 10 dipendenti;**

**Diffida pari a euro 30,75 più di 10 e non più di 100 dipendenti;**

**Diffida pari a euro 154,75 oltre i 100 dipendenti.**

*Art. 12 c. 3 DPR 1124/65 – DM 19 settembre 2003* Per non aver denunciato all'Istituto assicuratore, **entro il termine di 30 giorni** la cessazione della lavorazione.

**Diffida pari a euro 7,50 fino a 10 dipendenti;**

**Diffida pari a euro 30,75 più di 10 e non più di 100 dipendenti;**

**Diffida pari a euro 154,75 oltre i 100 dipendenti.**

*Art. 6, co. 1 e 2 D. Lgs. 375/1993* Per aver, il datore di lavoro agricolo, omesso di presentare alla competente sede Inps entro il venticinquesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre la dichiarazione della manodopera occupata, ovvero per averla trasmessa incompleta o infedele.

**Diffida pari a euro 12**

*Art. 4, co. 5, D.L. n. 338/1989, conv. in legge n. 389/1989 come modif. da art. 2-bis D.L. n. 6/1993, conv. in legge n. 63/1993*

Per non aver comunicato all'INAIL in occasione del pagamento dell'autoliquidazione dei premi, le generalità, la qualifica e il codice fiscale dei lavoratori occupati nel precedente periodo assicurativo.

**Diffida pari a euro 2,50**

*Art. 4 D. L. 352/78, conv. in L. 467/78* Per non aver consegnato al lavoratore, ogni anno, copia della denuncia nominativa delle retribuzioni corrisposte.

**Diffida pari a euro 2**

*Art. 30 L. 843/78* Per non aver presentato all'INPS, entro 20 giorni dalla fine di ciascun mese, la denuncia mensile dei contributi dovuti e delle prestazioni anticipate ai lavoratori dipendenti.

**Diffida pari a euro 6,25**

*Art. 1 D. L. 352/78, conv. in L. 467/78* Per l'omessa o infedele o incompleta indicazione, nelle denunce dei contributi dovuti all'INPS, dei dati relativi a: codice fiscale, numero d'iscrizione alla CCIAA, numero di matricola per ogni posizione assicurativa.

**Diffida pari a euro 6,25**

*Art. 2 D. L. 352/78, conv. in L. 467/78* Per non aver comunicato alla CCIAA e all'Istituto previdenziale interessato (Inail, Inps, Enpals), entro 30 giorni dall'evento, la variazione, la sospensione o la cessazione dell'obbligo assicurativo.

**Diffida pari a euro 6,25**

*Art. 7 D.L. 693/80, conv. in L. 891/80* Per l'omessa indicazione, nelle denunce dei contributi dovuti all'INPS, dei dati relativi alle retribuzioni complessive assoggettate a ritenuta alla fonte nonché all'imposta versata.

**Diffida pari a euro 6,25**

*Art. 14 DPR 1124/1965* Per non aver provveduto a denunciare all'INAIL le generalità della persona che rappresenta e sostituisce il datore di lavoro che non sovrintende personalmente alla gestione dei lavori.

**Diffida pari a euro 25**

*Art. 2 D. L. 352/78, conv. in L. 467/78* Per non aver comunicato alla competente sede INPS, entro 30 giorni, la sospensione, la variazione o la cessazione dell'attività.

**Diffida pari a euro 25**

*Artt. 39 e 40 D.P.R. 797/55* Per l'omessa comunicazione e trasmissione all'INPS delle notizie e dei documenti relativi agli assegni familiari e comprovanti il diritto del lavoratore a percepirli.

**Diffida pari a euro 51**

*Art. 10, co. 5 R.D.L. 636/39 conv. in L. 1272/39* Per avere alle proprie dipendenze o aver successivamente assunto pensionati di invalidità senza darne notizia all'INPS, indicando fedelmente l'importo della retribuzione corrisposta.

**Diffida pari a euro 129**

## **OMESSI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI**

*Art. 1 D.L. 663/79 conv. in L. 33/80* Per l'omessa o ritardata erogazione dell'indennità di malattia e di maternità ai lavoratori o alle lavoratrici che ne abbiano maturato il diritto, possedendo i requisiti richiesti dalla legge.

**Diffida pari a euro 6,25**

*Art. 70 DPR 1124/1965* Per il rifiuto di corrispondere al lavoratore infortunato un anticipo sull'indennità spettante per invalidità temporanea ovvero l'intera indennità al lavoratore che si trova nel luogo in cui risiede il datore di lavoro, nonostante formale richiesta dell'INAIL.

**Diffida pari a euro 25**

*Art. 73 DPR 1124/1965* Per aver omesso di corrispondere al lavoratore infortunato l'indennità spettante quale trattamento per il periodo di carenza.

**Diffida pari a euro 25**

*Art. 68 DPR 1124/1965* Per aver ommesso di corrispondere al lavoratore infortunato l'indennità spettante quale trattamento per il periodo di carenza.

**Diffida pari a euro 25**

*Artt. 1, 33 e 37 D.P.R. 797/55 come modif. legge n. 1038/1971* Per non aver corrisposto ovvero per aver corrisposto in ritardo e/o in misura inferiore a quella spettante l'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori aventi diritto.

**Diffida pari a euro 103**